

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 23 del Reg. Data 30/09/2020</p>	<p>Oggetto: “Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’anno **duemilaventi** giorno **trenta** del mese di settembre alle ore **18:26** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **24/09/2020 prot. n. 9494**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Vice Presidente **Sig. Salvatore Christian Parlacino**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 7 e assenti, sebbene invitati, n. 5 come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA	X		9) COSENTINO EMILIO	X	
2) LA MASTRA FILIPPO		X	10) MANCUSO ALESSANDRA	X	
3) SBERNA FILIPPO		X	11) MACALUSO NUNZIATA		X
4) PAGANA CARMELA	X		12) MUNI AGATA		X
5) MACALUSO G. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO’ SERAFINA		X			
7) GULIZIA MARIA	X				
8) PARLACINO C. SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l’Amministrazione sono presenti: **Sindaco**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Lucia Minniti**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Carmela Pagana, Luigia Pavone.**

Il Presidente introduce il 4° punto posto all'o.d.g., avente ad oggetto: *“Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”*.

Interviene il **Consigliere Cosentino E.** e propone una mozione di indirizzo per l'anno a venire affinché il Responsabile dell'Ufficio, senza arrecare danno all'Ente, possa trovare una soluzione più congrua per non far pagare la tassa a coloro che possiedono una casa ma di fatto non vi abitano, anche se vi è del mobilio all'interno.

La proposta del Consigliere Cosentino viene messa ai voti ed approvata all'unanimità dei presenti (7 votanti).

Il Presidente, successivamente, pone ai voti la proposta di deliberazione di cui in oggetto, la quale viene approvata all'unanimità (7 voti favorevoli – assente Muni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dei Tributi;

Visto l'esito della superiore votazione;

Rilevato che nulla osta all'approvazione della proposta di cui in oggetto;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;


DELIBERA

- 1. Di approvare** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 35 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto** che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020;
- 3. Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
- 4. Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

Nome: Utepte

Motivo: Confermato

Data: 14/10/2020 11:44:38 (UTC+02:00)



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Data: 02/07/20	OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su proposta del Responsabile del Settore


Visto


Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 02-07-2020



Il Capo Area


Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 22-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE LO SCHEMA DI DELIBERAZIONE, QUALE PRESUPPOSTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO, ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ PER L'ASPETTO CONTABILE.


IL RAGIONIERE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI,

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale ha differito al 31 luglio 2020 il termine, stabilito solo per l'anno 2020 dal comma 683-bis della Legge n. 147/2013, per l'approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI;

VISTO l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

VISTO l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge n. 201/11, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 35 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere verbale n. 16 del 13/07.2020 espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto;

3. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 35 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;
7. Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei social network principali.


Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.T.O DIGITALMENTE



Il Segretario Comunale



RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.